

- (7) Il 18 luglio 2016 l'autorità competente dell'Ungheria ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui è giunta alla conclusione che gli xilo-oligosaccaridi soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 12 giugno 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, altri Stati membri hanno presentato obiezioni motivate riguardo alle specifiche, alla stabilità, all'assunzione massima giornaliera prevista e agli studi tossicologici.
- (9) Viste le obiezioni sollevate dagli altri Stati membri, il 6 settembre 2017 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.
- (10) Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽¹⁾. Tale parere è in linea con i requisiti stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
- (11) Il parere offre motivi sufficienti per stabilire che gli xilo-oligosaccaridi, negli usi e ai livelli d'uso proposti quando è utilizzato come ingrediente in prodotti di panetteria, prodotti lattiero-caseari, creme di frutta da spalmare, prodotti di cioccolato e bevande a base di soia, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (12) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce requisiti per il latte e i prodotti lattiero-caseari che si applicano agli xilo-oligosaccaridi quando sono usati come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. A norma dell'allegato VII, parte III, punto 2, di detto regolamento, gli xilo-oligosaccaridi non possono essere utilizzati nei prodotti lattiero-caseari per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei componenti del latte. È pertanto opportuno limitare l'uso degli xilo-oligosaccaridi come nuovo alimento nei prodotti lattiero-caseari.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli xilo-oligosaccaridi, quali specificati nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2018;16(7): 5361

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

